

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 148/01	ECU.....	1
87/C 148/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
87/C 148/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
	Corte di giustizia	
87/C 148/04	Causa 95/87: Ricorso del 1° aprile 1987 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dal sig. Fiorenzo Contini	3
87/C 148/05	Causa 100/87: Ricorso del sig.ra Rosa Basch e 25 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 aprile 1987	3
87/C 148/06	Causa 104/87: Ricorso della sig.ra Charlotte von Bonkewitz-Lindner contro il Parlamento europeo, presentato il 6 aprile 1987	4
87/C 148/07	Causa 122/87: Ricorso dell'8 aprile 1987 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	5
87/C 148/08	Causa 124/87: Ricorso del 10 aprile 1987 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla signora Giovanna Gritzmann Martignoni	5
87/C 148/09	Causa 125/87: Ricorso del sig. Leslie Brown contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, presentato il 10 aprile 1987	5
87/C 148/10	Causa 127/87: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 15 aprile 1987	6
87/C 148/11	Causa 128/87: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 15 aprile 1987	6
87/C 148/12	Causa 134/87: Ricorso della sig.ra Androniki Vlachou contro la Corte dei conti delle Comunità europee, presentato il 28 aprile 1987	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 148/13	Causa 135/87: Ricorso della sig.ra Androniki Vlachou contro la Corte dei conti delle Comunità europee, presentato il 28 aprile 1987	7
87/C 148/14	Causa 136/87: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 24 aprile 1987, nella causa Ubbink Isolatie BV, con sede in Doetinchem contro Dak- en Wandtechniek BV, con sede in Geldrop	8
87/C 148/15	Causa 138/87: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 6 maggio 1987	8
87/C 148/16	Cancellazione dal ruolo della causa 421/85	9
87/C 148/17	Cancellazione dal ruolo della causa 278/86	9

II Atti preparatori

Commissione

87/C 148/18	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali ..	10
87/C 148/19	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori	11

III Informazioni

Consiglio

87/C 148/20	Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/C/229, Consiglio/C/234 e Consiglio/D/246	12
-------------	--	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

5 giugno 1987

(87/C 148/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,9857	Peseta spagnola	144,565
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,0945	Scudo portoghese	161,805
Marco tedesco	2,07339	Dollaro USA	1,14552
Fiorino olandese	2,33686	Franco svizzero	1,71828
Sterlina inglese	0,701053	Corona svedese	7,23053
Corona danese	7,80329	Corona norvegese	7,68931
Franco francese	6,93326	Dollaro canadese	1,53981
Lira italiana	1502,06	Scellino austriaco	14,5733
Sterlina irlandese	0,774524	Marco finlandese	5,03800
Dracma greca	155,161	Yen giapponese	164,096
		Dollaro australiano	1,60213
		Dollaro neozelandese	1,98016

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(87/C 148/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1401/87 della Commissione, del 21. 5. 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 34)	4. 6. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1373/87 della Commissione, del 19. 5. 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 14)	4. 6. 1987	offerte rifiutate

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 148/03)

La Commissione, con decisione n. C(87) 1065, del 2 giugno 1987, ha autorizzato il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature delle voci 64.01 e 64.02 della tariffa doganale comune, originarie della Cina e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso del 1° aprile 1987 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dal sig. Fiorenzo Contini

(Causa 95/87)

(87/C 148/04)

Il 1° aprile 1987 il sig. Fiorenzo Contini, residente in Leggiuno (NA), via Milano 6, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ulgheri del foro di Milano e Roland Michel del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 7, Côte d'Eich, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte:

1. dichiarare contrari al contenuto degli articoli da 1 a 9 della legge italiana n. 230 in data 18 aprile 1982, al contenuto della legislazione in materia degli altri paesi della Comunità e, più particolarmente, al contenuto dell'articolo 3 del titolo I e degli articoli 51 e 52 del titolo III dello statuto che interessa gli agenti ausiliari, nonché di ogni altra disposizione applicabile, i criteri seguiti dall'AIPN in esecuzione dei quali il ricorrente è stato allontanato in data 8 settembre 1986 dal servizio di agente ausiliario al quale era stato chiamato il 9 settembre 1985, periodo durante il quale ha con continuità sostituito l'agente temporaneo a tempo indeterminato non più in grado di espletare, per ragioni di salute (infarto), il servizio di turnista almeno dal 15 maggio 1985 e successivamente dimesso per invalidità;
2. dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente:
 - a) ad ottenere, con decorrenza dal 23 settembre 1985 o dalla diversa data che la Corte riterrà, la qualifica e lo stipendio di agente temporaneo;
 - b) alla prosecuzione del rapporto;
 - c) al risarcimento del danno in forma specifica mediante la corresponsione degli stipendi e dei benefici per il periodo intercorrente fra l'8 settembre 1986 e la data del ripristino nella misura dovuta e che potrà essere calcolata dagli uffici amministrativi della Comunità.

Motivi e principali argomenti addotti

Il ricorrente sostiene:

- è illegittima la sostituzione di un agente temporaneo a tempo indeterminato con più agenti ausiliari allorché il primo sia inidoneo a ricoprire il posto assegnatogli,

— i sostituti hanno il diritto di ricoprire quel posto e di percepire in ogni caso il trattamento economico corrispondente secondo i parametri fissati dalla norma vigente e con riferimento sia oggettivo che soggettivo alla natura delle prestazioni e del rapporto.

Ricorso del sig.ra Rosa Basch e 25 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 aprile 1987

(Causa 100/87)

(87/C 148/05)

Il 3 aprile 1987, la sig.ra Rosa Basch, residente in Bruxelles, e i signori Heidrun Blieschies, Aloisio Erminia Camara, Maria Camera Lampitelli, Anthea Caperna, Gabrielle Carpanese, Claudia Castelletti, Carmen Gadenne-Eischen, Margot Immenkamp, Christiane Kaufmann, Bärbel Keller, Helga Kottowski, Gudrun Kreibich, Gerda Lambertz, Madeleine Lutz, Lucia Passera, Mireille Piette de Stachelski, Joke Prinsen, Susanne Schwarz, Marie Seube, Anne-Marie Tayer, Antoinette Thielemans, Monique Simeoni, Antonio Vitale, Gustave Michiels, Yvonne Thyssens, vedova Demory, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Catherine Wolter, vedova Brandenbourger, 4, rue Lemire, L-1972 Lussemburgo-Belair, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono individualmente che la Corte voglia:

prima parte

1. interpretare le sentenze 13 marzo 1986 nelle cause 293/84 e 294/84, di cui si chiede l'interpretazione del punto 1 del dispositivo (pag. 28 del testo ciclostilato della sentenza 294/84);
2. dare atto ai ricorrenti che secondo loro detto testo implica che essi dovrebbero essere considerati ammessi alle prove del concorso COM/B/II/82 (passaggio da C a B);

seconda parte

3. dichiarare nulla la decisione della commissione giudicatrice risultante dalla lettera dell'amministrazione 12 febbraio 1987, ed ai termini della quale detta commissione giudicatrice non ha constatato che era necessario rivedere la decisione adottata nei confronti di ognuno dei ricorrenti presi individualmente e che era stata comunicata in data 11 luglio 1986;

4. condannare comunque la controparte a pagare ad ogni ricorrente a titolo di risarcimento danni, per i danni sia morali che materiali, l'importo di 200 000 FB;
5. condannare la controparte alle spese;
6. in via subordinata

ingiungere alla controparte di produrre tutti gli atti di causa, compresi i verbali della commissione giudicatrice ed in particolare quelli che hanno preceduto la lettera dell'amministrazione 12 febbraio 1987.

Mezzi e principali argomenti

1. La decisione della commissione giudicatrice, così come resa nota con comunicazione 12 febbraio 1987, non è motivata; o comunque è motivata in modo inesatto. La comunicazione contiene soltanto generalità e non indica perché la commissione giudicatrice non ha ritenuto di dover rivedere la sua decisione 11 luglio 1986.
2. La decisione finale è stata adottata in base ai ricordi dei singoli membri della commissione giudicatrice e non in base ad un testo scritto dall'assistente; è pertanto impossibile per la Corte controllare la validità dei pareri degli assistenti e l'interpretazione che ne ha dato la commissione giudicatrice.
3. Tutta la procedura avviata dall'amministrazione e dalla commissione giudicatrice è viziata da sviamento di potere e/o di procedura, in quanto nessuno dei candidati presentatosi alla commissione è stato ammesso alle prove.
4. Il diniego generalizzato di ammettere i ricorrenti individualmente al concorso è basato comunque parzialmente sui pareri dei superiori consultati.
5. Nel corso di tutta la procedura si parla sempre dei pareri dati dai superiori interessati, mentre in realtà sono stati sentiti soltanto gli assistenti, i quali generalmente non conoscono i candidati, mentre i superiori gerarchici immediati li conoscono sufficientemente per poterli giudicare.
6. Il bando di concorso contemplava l'assunzione di dipendenti cosiddetti B.S. e B.T., ma non si è tenuto alcun conto delle capacità specifiche dei candidati per svolgere eventualmente mansioni B.S.

7. I ricorrenti ritengono che anche qualora la Corte interpreti le sentenze 13 marzo 1986 nel senso da essi propugnato; o in via subordinata annulli la decisione 12 febbraio 1987, essi subiranno non di meno un danno irreparabile. In primo luogo si tratta di un danno morale; in secondo luogo il comportamento della commissione giudicatrice e dell'amministrazione comporta un ritardo considerevole nella loro carriera.

Ricorso della sig.ra Charlotte von Bonkewitz-Lindner contro il Parlamento europeo, presentato il 6 aprile 1987

(Causa 104/87)

(87/C 148/06)

Il 6 aprile 1987, la sig.ra Charlotte von Bonkewitz-Lindner, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, 18a, rue des Glacis, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- disporre un'indagine in merito, che comporti necessariamente l'audizione delle persone menzionate dalla ricorrente e l'esame degli elementi di prova da essa prodotti ...;
- disporre che il rapporto informativo del 12 dicembre 1985 venga ritirato dal fascicolo personale;
- disporre che venga redatto un rapporto informativo corrispondente alla verità e che questo venga allegato al fascicolo personale;
- condannare il Parlamento europeo a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

1. Misconoscimento della regola generale a norma della quale nessuno può essere contemporaneamente giudice e parte.
2. Sviamento di potere in quanto non è stato effettuato alcun esame approfondito dei fatti.
3. Comportamento del capo divisione tale da indurre deliberatamente in errore.
4. Trasgressione del dovere di sollecitudine (articolo 24 dello statuto).

**Ricorso dell'8 aprile 1987 contro la Repubblica italiana
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa 122/87)

(87/C 148/07)

L'8 aprile 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marengo e Daniel Calleja, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il signor Georgios Kremlis, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, esentando dall'IVA le prestazioni rese dai veterinari nell'esercizio della loro professione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla sesta direttiva del Consiglio sull'IVA (⁽¹⁾), e in particolare all'articolo 2,
- porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti addotti

Il contrasto tra le parti verte sull'interpretazione dell'articolo 13.A.1, lettera c) della sesta direttiva sull'IVA. Secondo le autorità italiane questa disposizione permette, mentre secondo la Commissione non permette, l'esonero delle prestazioni dei veterinari. L'interpretazione della Commissione si basa sui seguenti argomenti:

- significato dell'espressione «prestazioni mediche»,
- confronto con le altre versioni linguistiche,
- argomento a contrario risultante dall'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e dall'allegato F, punto 9,
- criterio restrittivo d'interpretazione delle esenzioni.

(¹) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

**Ricorso del 10 aprile 1987 contro la Commissione delle
Comunità europee presentato dalla signora Giovanna
Gritzmans Martignoni**

(Causa 124/87)

(87/C 148/08)

Il 10 aprile 1987 la sig.ra Giovanna Gritzmans Martignoni, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Biel, 18a, rue des Glacis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un

ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare il provvedimento 20 maggio 1986 con cui la Commissione ha revocato la precedente decisione 2 agosto 1985 che ammetteva la ricorrente a trasferire l'equivalente attuariale dei propri diritti a pensione nazionali al regime comunitario.
- porre a carico della resistente gli onorari e le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti

- Violazione del principio dell'affidamento.
- Violazione e, in subordine, errata interpretazione delle disposizioni generali ad esecuzione dell'accordo Commissione — INPS: allo stato della vigente normativa e tenuto conto della sua evoluzione, è lecito ritenere che il termine di presentazione della domanda (nella fattispecie: sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo Commissione — INPS, nell'anno 1978) abbia assunto carattere meramente ordinatorio.

**Ricorso del sig. Leslie Brown contro la Corte di giustizia
delle Comunità europee, presentato il 10 aprile 1987**

(Causa 125/87)

(87/C 148/09)

Il 10 aprile 1987 il sig. Leslie Brown, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Aloyse May, 31 Grand-rue, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il presente ricorso ricevibile per la forma e per essere stato presentato entro i termini;
2. annullare la decisione di rigetto della commissione della Corte 30 gennaio 1987;
3. dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità differenziale in via retroattiva dal giorno della sua nomina al grado B 5, 4° scatto, (decisione 13 agosto 1981);
4. dichiarare che il ricorrente è autorizzato a fruire di un riporto di anzianità di scatto, e rispettivamente di grado, dalla sua promozione in B 5-4 in data 13 agosto 1981;

5. dichiarare che il ricorrente ha comunque diritto a fruire dell'indennità differenziale destinata a colmare la differenza fra lo stipendio del suo precedente grado C 2-5 e quello relativo al grado B 4-2 in conformità all'articolo 46 dello statuto dal 1° febbraio 1985;
6. condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee agli interessi di mora dell'8 % all'anno sugli importi corrispondenti alle differenze degli stipendi pagati per il periodo dal 13 agosto 1981 sino al saldo, e rispettivamente dal 1° febbraio 1985 sino al saldo;
7. riservare al ricorrente il diritto di produrre prove nel corso della fase scritta del procedimento.

Mezzi e principali argomenti

1. La decisione 30 gennaio 1987 è stata adottata dalla commissione della Corte in assenza del presidente della Corte e del cancelliere, che apparentemente non sono stati sentiti. Questa decisione è pertanto viziosa di irregolarità e va puramente e semplicemente annullata.
2. D'altro lato, la commissione della Corte si basa sulla giurisprudenza della Corte per respingere l'effetto retroattivo di una decisione di carattere generale. Anche supponendo che si debba accettare la regola posta dalla Corte nell'ambito di cause il cui merito è totalmente diverso dal caso di specie, cionondimeno il legittimo affidamento dell'interessato nel caso di specie può costituire una circostanza eccezionale che autorizzi e giustifichi un certo effetto retroattivo.
3. La decisione di rigetto del 30 gennaio 1987 costituisce una trasgressione del principio della parità di trattamento dei dipendenti, dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione e dell'articolo 46 dello statuto.
4. La perdita finanziaria subita dal ricorrente dalla data della sua promozione nella categoria B è esclusivamente dovuta al fatto che l'autorità che ha il potere di nomina della Corte agisce da anni nei suoi confronti in modo discriminatorio. Una grave irregolarità amministrativa è stata commessa sin dal 1981 e non è mai stata corretta. Il ricorrente ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno pecuniario subito e gli interessi di mora.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 15 aprile 1987

(Causa 127/87)

(87/C 148/10)

Il 15 aprile 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Senofonte Iataganas, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Giorgio Kremlis, del pari membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica ellenica, con le norme nazionali che applica e la prassi che segue per l'esportazione di carni di pecora e di capra, come pure di pecore e capre vive, e imponendo quindi prezzi superiori per detta esportazione nonché controllandone sistematicamente l'applicazione, ha trasgredito gli obblighi imposti dagli articoli 30 e 113 del trattato CEE, come pure il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, i regolamenti (CEE) nn. 19/82 e 20/82 della Commissione, ed altresì gli accordi sotto forma di scambio d'informazioni fra la Comunità economica europea e determinati paesi terzi circa il commercio nel settore delle carni di pecora e di capra,
2. porre le spese di causa a carico della Repubblica ellenica.

Mezzi e principali argomenti dedotti

Si veda sopra il punto 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 15 aprile 1987

(Causa 128/87)

(87/C 148/11)

Il 15 aprile 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Senofonte Iataganas, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Giorgio Kremlis, del pari membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che, riservando il riconoscimento alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva le quali «oc-

corre che abbiano il diritto di effettuare, per conto dei loro membri e sotto la loro responsabilità, qualsiasi attività commerciale riguardante la raccolta, la distribuzione e la vendita dei prodotti oleari ed i cui membri — persone fisiche — partecipino all'organizzazione o siano rappresentati da organizzazioni locali, le quali siano costituite sotto forma di comunità o di comunità locali, abbiano la personalità giuridica e perseguano scopi economici e comunitari e si assumano l'obbligo di tenere al corrente l'organizzazione per quanto riguarda il complesso delle loro attività agricole», la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, e dall'articolo 40, paragrafo 3 del trattato CEE.

2. Porre le spese di causa a carico della Repubblica ellenica.

Mezzi e principali argomenti dedotti

Si veda sopra il punto 1.

Ricorso della sig.ra Androniki Vlachou contro la Corte dei conti delle Comunità europee, presentato il 28 aprile 1987

(Causa 134/87)

(87/C 148/12)

Il 28 aprile 1987, la sig.ra Androniki Vlachou, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Corte dei conti delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) annullare la decisione del presidente con cui è stato annullato il rapporto informativo e la causa è stata rinviata al sig. Ginsburg,
- b) disporre innanzitutto che la relazione dell'assessore esterno venga comunicata alla Corte di giustizia affinché la ricorrente possa prenderne conoscenza,
- c) condannare infine la Corte dei conti a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti

Il rifiuto di comunicare alla ricorrente il parere dell'esperto esterno in merito alla sua competenza ed al suo rendimento, che è servito per la redazione del rapporto informativo, disconosce completamente i diritti della di-

fesa. L'articolo 17 dello statuto, su cui è stato fondato il rifiuto, vieta la comunicazione di qualunque documento a persona non qualificata ad averne conoscenza, mentre evidentemente questo non è il caso di specie; anzi, a norma degli articoli 25 e 26 dello statuto, la ricorrente non ha soltanto il diritto di prendere conoscenza di detto rapporto, bensì anche che vengano allegate al suo fascicolo individuale le osservazioni in merito. L'interesse a conoscere questo documento non è cessato dopo l'annullamento del rapporto informativo, in quanto è sin troppo evidente che la relazione dell'esperto esterno continua ad esistere nel fascicolo personale del dipendente che è stato nuovamente designato per la redazione del rapporto.

D'altro canto, la ricorrente non ha mai chiesto l'annullamento del rapporto informativo, bensì la sua revisione. Stando alle stesse disposizioni della Corte dei conti, il compilatore d'appello può modificare il rapporto; ma non è previsto, né d'altronde ammissibile, che possa semplicemente annullarlo.

Ricorso della sig.ra Androniki Vlachou contro la Corte dei conti delle Comunità europee, presentato il 28 aprile 1987

(Causa 135/87)

(87/C 148/13)

Il 28 aprile 1987, la sig.ra Androniki Vlachou, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Corte dei conti delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare il presente ricorso ricevibile,
- b) dichiararlo fondato e pertanto,
- c) dichiarare che il rigetto della domanda 21 marzo 1986 e del reclamo 14 ottobre 1986 è illegittimo e pertanto annullarlo,
- d) di conseguenza dichiarare che la ricorrente ha diritto al posto LA 5/LA 4 di cui trattasi nella sezione greca della traduzione alla Corte dei conti,
- e) annullare il concorso CC/LA/10/86 pubblicato dalla Corte dei conti,
- f) condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La sentenza della Corte 6 febbraio 1986 ha annullato la nomina del sig. Klapanaris al posto di revisore-traduttore principale, sarebbe stato quindi normale che la persona

che risultava seconda nell'elenco di idoneità — la ricorrente — venisse chiamata ad occupare il posto diventato vacante. La Corte dei conti sostiene tuttavia che la Corte non aveva soltanto annullato la nomina, ma ch'essa aveva inoltre annullato anche lo stesso elenco di idoneità; ma dato che la ricorrente non aveva mai chiesto né tanto meno fatto credere di volere l'annullamento del concorso CC/LA/20/82 stesso o dell'elenco di idoneità di cui chiedeva soltanto la modifica, è evidente che la Corte non poteva farlo senza statuire *ultra petita*. Il vero significato del punto 20 della motivazione della sentenza è il seguente: poiché la decisione della commissione giudicatrice era viziata da illegittimità, lo stesso vale anche per la decisione con cui detta commissione giudicatrice ha presentato l'elenco di preferenza dei candidati, elenco che l'APN ha seguito nella decisione di copertura del posto; sarebbe stato ampiamente sufficiente, dopo l'annullamento della nomina, correggere l'errore e trovare una soluzione equa.

D'altra parte, ammettendo per ipotesi che la Corte dei conti abbia ragione e che non esista quindi più un elenco d'idoneità, la soluzione sarebbe consistita nel ripetere il concorso interno CC/LA/20/82. La decisione di indire un concorso interistituzionale danneggia la ricorrente e va pertanto dichiarata illegittima.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 24 aprile 1987, nella causa Ubbink Isolatie BV, con sede in Doetinchem contro Dak- en Wandtechniek BV, con sede in Geldrop

(Causa 136/87)

(87/C 148/14)

Con sentenza 24 aprile 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1987, nella causa Ubbink Isolatie BV contro Dak- en Wandtechniek BV, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. Se, qualora si operi sotto il nome di una società, come contemplata dalla prima direttiva ⁽¹⁾, ma la società non sia costituita conformemente al diritto nazionale che si applica, in quanto manca un atto pubblico di costituzione ai sensi dell'articolo 11, para-

grafo 2, lettera a) della direttiva, o non sono state osservate le formalità relative al previo controllo, ai sensi della medesima disposizione, lo scopo delle disposizioni della sezione III della direttiva implichi che, in un procedimento intentato nei confronti della «società», questa debba essere considerata esistente fintantoché non ne sia dichiarata la nullità in uno specifico procedimento inteso alla declaratoria della nullità e alla liquidazione della «società».

- B. Se la soluzione della questione sub A) debba essere diversa a seconda che i) manchi solo l'atto pubblico costitutivo o solo il presupposto dell'osservanza delle formalità di controllo preventivo oppure ii) manchi l'atto e per di più non siano state osservate dette formalità.
- C. Se la soluzione della questione sub A) debba essere diversa a seconda che i) si operi nell'ambito di un'organizzazione di persone e di beni che — prescindendo dall'operare sotto il nome di una società — crei l'apparenza esteriore di una società, oppure ii) si operi senza che sussista una siffatta organizzazione.
- D. Se per soluzione della questione sub A) sia determinante il fatto che si operi nell'ambito di un'organizzazione che, secondo il diritto nazionale che si applica, riveste una forma giuridica diversa da quella di società ai sensi della direttiva — per esempio la forma delle società in nome collettivo — ed è anche iscritta come tale nel registro di commercio sotto un nome che, tranne per quanto concerne l'indicazione della forma giuridica, è uguale al nome della società non costituita, sotto il quale si opera.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 6 maggio 1987

(Causa 138/87)

(87/C 148/15)

Il 6 maggio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico R. Wainwright, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che, vietando lo smercio in Francia sotto la denominazione di «rhum» o «tafia» di questi prodotti fabbricati negli altri Stati membri, ottenuti sia da melasse o sciroppi di zucchero di canna, sia da succo di canna, quando la fermentazione e la distillazione di detti prodotti non sono state effettuate sul luogo di

⁽¹⁾ Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (68/151/CEE, GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8).

produzione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE;

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

Trasgressione dell'articolo 30 del trattato CEE: il fatto di riservare le denominazioni generiche «rhum» e «tafia» soltanto ai prodotti ottenuti sul luogo di produzione della canna da zucchero costituisce un ostacolo allo smercio del rum la cui fermentazione e distillazione non sono state effettuate in queste regioni, in quanto lo smercio di quest'ultimo prodotto con un'altra denominazione è atto a svalutarlo agli occhi del consumatore. La tutela dei consumatori può essere garantita con mezzi che non ostacolano l'importazione di prodotti legalmente fabbricati e smerciati in altri Stati membri.

Cancellazione dal ruolo della causa 421/85 ⁽¹⁾

(87/C 148/16)

Con ordinanza 8 aprile 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 421/85: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU n. C 359 del 31. 12. 1985.

Cancellazione dal ruolo della causa 278/86 ⁽¹⁾

(87/C 148/17)

Con ordinanza 8 aprile 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 278/86: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 20. 12. 1986.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

COM(87) 220 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 maggio 1987)

(87/C 148/18)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per i trasporti a temperatura controllata sono utilizzati veicoli speciali generalmente muniti di pareti, fondo e tetto isolati e dotati di una unità frigorifera;

considerando che lo spazio interno supplementare richiesto per assicurare la circolazione dell'aria e garantire che il carico non tocchi le pareti, congiunto a pareti isolate di spessore superiore a 45 mm non consente di impiegare efficientemente palette unificate di dimensioni 1 200 x 800 mm, nonché di conformarsi alla larghezza massima autorizzata di 2 500 mm come stabilito per tutti i veicoli nella direttiva 85/3/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

considerando che per motivi di economia, di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e di sicurezza stradale è opportuno scoraggiare l'impiego di materiale mobile a pareti sottili per il trasporto a temperatura controllata onde rispettare la larghezza esterna massima autorizzata di 2 500 mm e la necessaria larghezza interna;

considerando che è pertanto opportuno prevedere una deroga alla larghezza massima autorizzata di 2 500 mm, stabilita nella direttiva 85/3/CEE, unicamente per la limitata categoria dei «veicoli frigoriferi»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio 85/3/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri;
- "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi;
- "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo;
- "veicolo combinato":
 - un autotreno, costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure
 - un autoarticolato, costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;
- "veicolo frigorifero", qualsiasi veicolo specialmente destinato al trasporto di merci a temperatura controllata, in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia di 45 mm come minimo;
- "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

- "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione».
- 2) Il testo del punto 1.2 dell'allegato I è modificato nel modo seguente:

«1.2. Larghezza massima.

- veicolo frigorifero 2,60 m
— tutti gli altri veicoli 2,50 m».

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽¹⁾

COM(87) 246 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, il 22 maggio 1987)

(87/C 148/19)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Seguito del preambolo immutato

Considerando immutati

Articolo 1

L'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Ove per gli stessi titoli si richieda simultaneamente o nello stesso mese l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate ed operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di questi Stati membri l'emittente decide quale è la legge applicabile per la redazione e l'approvazione del prospetto.»

Articolo 1

L'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Ove per gli stessi titoli si richieda simultaneamente o **nel corso di un periodo di tre mesi** l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate ed operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di questi Stati membri l'emittente decide quale è la legge applicabile per la redazione e l'approvazione del prospetto.»

Seguito dell'articolo 1 immutato

Testo seguente immutato

(¹) GU n. C 110 del 24. 4. 1987, pag. 4.

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/C/229, Consiglio/C/234 e Consiglio/D/246

(87/C 148/20)

Con decisione del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, del 12 maggio 1987, la validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti è prorogata fino al 1° gennaio 1988:

- Consiglio/C/229 Organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione inglese con bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 19 del 28 gennaio 1981.
- Consiglio/C/234 Organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione olandese con bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C. 214 del 25 agosto 1981.
- Consiglio/D/246 Organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di agenti qualificati (ristorante) con bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 70 del 19 marzo 1982.
-